



Turismo e trasporti nel 2020 e oltre

Dossier n° 38 -
31 luglio 2020

Tipo e numero atto	<i>Comunicazione COM(2020)550</i>
Data di adozione	<i>13 maggio 2020</i>
Settori di intervento	<i>Libera circolazione delle persone; malattie infettive; prevenzione delle malattie; cooperazione europea; organizzazione dei trasporti; sanità pubblica; turismo; frontiera interna dell'UE; epidemia; aiuti UE</i>
Assegnazione	<i>19 maggio 2020 - Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Il **13 maggio 2020** la Commissione europea ha adottato un **pacchetto di linee-guida e di raccomandazioni**, volto a favorire la ripresa in condizioni di sicurezza dei viaggi all'interno dell'UE e a riavviare gradualmente l'attività turistica a partire da questa estate.

La **comunicazione COM(2020)550**, "Turismo e trasporti nel 2020 e oltre", rappresenta la "**cornice**" entro cui vengono collocati i predetti documenti, attualmente vigenti, che definiscono un quadro di riferimento coordinato, anche se non vincolante, nelle varie fasi del processo di apertura delle frontiere e di ripresa della libera circolazione delle persone.

Per quanto riguarda le risorse, il documento ricorda gli **strumenti** disponibili e quelli in corso di definizione **per affrontare le crisi di liquidità e sostenere l'occupazione** dei settori turistico e dei trasporti (quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, riorientamento dei Fondi strutturali, garanzie BEI, SURE).

Un'attenzione specifica è dedicata, per un verso, all'**uso delle tecnologie digitali** per favorire la ripresa della mobilità e del turismo e, per l'altro, alle **azioni sul piano dell'informazione**.

Sono quindi prospettate iniziative a breve termine per **promuovere il turismo interno** e, nel lungo periodo, per **rilanciare l'industria del turismo** sulla base dei principi di **sostenibilità e transizione digitale**.

Il Trattato di Lisbona ha attribuito all'Unione europea competenze di sostegno, coordinamento e integrazione delle azioni degli Stati membri in materia di turismo: ai sensi dell'articolo 195 del **Trattato sul funzionamento dell'UE, l'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo**, in particolare promuovendo la competitività delle imprese in tale settore. Ciononostante, la più recente iniziativa in merito è stata adottata nel 2010 (L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo", **COM(2010)352**) e non esiste una linea di bilancio dedicata.

Contesto

Il turismo nell'Unione europea

Il contributo del settore al PIL

Di seguito alcuni dati della **Commissione europea**, che dimostrano l'importanza del settore

turistico nell'Unione europea, nella sua definizione più stretta (in termini di fornitori tradizionali di viaggi e di servizi turistici), in termini di contributo al PIL e numero di imprese.



(Commissione europea)

Gli **Stati membri maggiormente dipendenti dal turismo (in % del PIL)** sono: Croazia (25%), Cipro (22%), Grecia (21%), Portogallo (19%), Austria, Estonia e Spagna (15%), **Italia (13%)**, Slovenia e Bulgaria (12%), Malta (11%), Francia (10%), Germania (9%) (Dati [Commissione europea](#)).

L'impatto della crisi da Covid-19

L'economia del turismo è stata pesantemente colpita dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) e dalle misure che sono state introdotte per contenerne la diffusione.

A seconda della durata della crisi, gli scenari individuati, sulla base delle stime [OCSE](#), indicano che il potenziale shock dovuto al **calo dell'economia turistica internazionale nel 2020** potrebbe oscillare **tra il 60 e l'80%** rispetto all'anno scorso, a seconda della durata della crisi sanitaria e della rapidità della ripresa dei viaggi e del turismo. Sul breve termine l'aspettativa è che sia il turismo interno ad offrire la principale opportunità per avviare la ripresa e sostenere il settore turistico.

Il turismo interno, o domestico, è un turismo che coinvolge i residenti di un paese che viaggia solo all'interno di quel paese.

Come riportato nella comunicazione della Commissione, l'Organizzazione mondiale del turismo ([UNWTO](#)) ha stimato a maggio che le **perdite economiche** potranno oscillare tra gli **840 e i 1100** miliardi di euro a livello globale. L'agenzia delle Nazioni Unite sottolinea in un comunicato successivo (29 luglio) che le **perdite provocate dalla pandemia** sarebbero tre volte superiori a quelli causate dalla crisi economica del 2009. Il **30 luglio** la stessa agenzia registra a livello globale una ripresa delle attività turistiche con allentamenti delle restrizioni agli arrivi e agli spostamenti nel 40% delle destinazioni turistiche nel mondo.

Le imprese turistiche stanno affrontando una grave crisi di liquidità, come attestano i dati riportati dalla Commissione nella comunicazione concernenti la diminuzione delle entrate a livello europeo per i vari comparti del settore.

La Commissione calcola che siano circa **6 milioni** i **posti di lavoro a rischio** nell'Unione europea. Come specificato nella comunicazione, il settore è caratterizzato da un'alta percentuale di **contratti stagionali e temporanei (23%)**, che interessano soprattutto **giovani** (il **37%** del totale degli addetti ha meno di 35 anni), **donne (59%)** e **stranieri**, anche provenienti da paesi extra UE (**15%**).

Questi posti di lavoro si concentrano spesso in regioni prive di altre fonti di occupazione e

coinvolgono lavoratori scarsamente qualificati. In molte di queste regioni, comprese le regioni insulari, remote e ultraperiferiche, il turismo rappresenta tra il 10 % e il 50 % dell'occupazione totale, comprendendo anche una parte importante degli operatori dell'economia sociale e contribuendo all'inclusione sociale.



(Commissione europea)

La tabella seguente evidenzia l'incidenza delle attività turistiche nei mesi della primavera: secondo [Eurostat](#), nel 2019 circa un terzo (32%) dei pernottamenti annuali in strutture ricettive è stato registrato nei mesi da marzo a giugno, con oltre 900 milioni di pernottamenti su un totale annuo di più di 2,8 miliardi nell'intera Unione europea.

Nights spent in tourist accommodation establishments, March-June 2019 (thousand)

	Number of nights spent		Share in the entire year 2019				
	Entire year 2019	March-June	March-June	March	April	May	June
EU-27	2 849 852	902 557	32%	6%	7%	8%	11%
Belgium	42 090	14 102	34%	7%	9%	8%	9%
Bulgaria	27 155	7 323	27%	3%	4%	5%	15%
Czechia	57 025	17 796	31%	7%	7%	8%	9%
Denmark	34 180	11 354	33%	5%	8%	9%	11%
Germany	436 955	148 181	34%	6%	8%	9%	10%
Estonia	6 967	2 234	32%	6%	7%	8%	11%
Ireland(*)	33 382	11 503	34%	7%	8%	10%	10%
Greece	119 515	36 016	30%	2%	3%	10%	16%
Spain	469 482	155 024	33%	6%	8%	9%	11%
France	446 487	137 310	31%	5%	8%	7%	10%
Croatia	91 178	21 845	24%	1%	3%	5%	14%
Italy	434 062	132 563	31%	5%	6%	7%	12%
Cyprus	18 056	5 297	35%	4%	7%	11%	13%
Latvia	5 510	1 817	33%	6%	7%	9%	11%
Lithuania	8 938	2 918	33%	6%	7%	9%	11%
Luxembourg	2 917	1 024	35%	5%	7%	10%	12%
Hungary	33 079	10 423	32%	6%	7%	8%	10%
Malta	9 910	3 466	35%	7%	9%	9%	10%
Netherlands	124 281	43 085	35%	6%	9%	9%	11%
Austria	127 891	37 015	29%	10%	6%	5%	9%
Poland	93 343	28 859	31%	6%	6%	8%	10%
Portugal	77 224	25 972	34%	6%	8%	9%	10%
Romania	29 870	8 440	28%	5%	6%	7%	10%
Slovenia	15 764	4 674	30%	5%	7%	7%	11%
Slovakia	17 225	5 233	30%	7%	7%	8%	9%
Finland	23 096	7 305	32%	8%	7%	7%	10%
Sweden	61 744	19 194	31%	6%	6%	8%	11%
United Kingdom	367 229	115 351	31%	6%	9%	7%	9%
Iceland	8 421	2 506	30%	7%	5%	7%	11%
Liechtenstein	176	53	30%	8%	5%	7%	10%
Norway	30 557	11 346	37%	7%	7%	9%	14%
Switzerland(*)	55 319	16 862	30%	9%	6%	7%	9%
Montenegro	4 605	1 388	30%	2%	5%	9%	14%
North Macedonia	2 295	737	32%	5%	7%	9%	11%
Serbia	10 051	3 376	34%	6%	8%	10%	10%
Kosovo(*)	382	101	26%	6%	8%	6%	7%

(*) 2018 data

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Source: Eurostat (online data code: tour_occ_nim)

eurostat 

(Eurostat)

La vulnerabilità regionale: più a rischio le aree caratterizzate da turismo stagionale

Il Centro comune di ricerche (JRC) della Commissione europea ha elaborato un indice di vulnerabilità regionale al turismo, che tiene conto di due indicatori: l'intensità e la stagionalità del turismo. La mappa europea della vulnerabilità del settore è riportata nella seguente figura, contenuta nella comunicazione, dove in rosso sono evidenziate le regioni nelle quali l'impatto sembra essere più importante.




Figura: Indice di vulnerabilità regionale al turismo a livello NUTS-3 nell'UE-28, 2016.

(Joint Research Centre)

(Joint Research Centre)

La crisi da Covid-19 e il trasporto aereo

Secondo i dati raccolti da [Eurostat](#) la stragrande maggioranza degli aeroporti dell'UE a marzo 2020 ha registrato un netto calo del numero di passeggeri gestiti rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il numero di passeggeri trasportati è diminuito di oltre un milione, tra l'altro, negli aeroporti di: Francoforte sul Meno (-3,5 milioni, -62%), Monaco (-2,5 milioni, -65%), Copenaghen / Kastrup (-1,5 milioni, -64%), e Helsinki-Vantaa (-1,0 milioni, -58%). In forte calo sono stati registrati anche i dati relativi a: Praha / Ruzyně (-0,8 milioni, -65%), Budapest / Liszt Ferenc International (-0,7 milioni, -58%), Berlino -Schönefeld (-0,6 milioni, -65%) e Köln / Bonn (-0,5 milioni, -63%). **Sebbene i dati italiani non siano disponibili in numeri assoluti**, in tutti gli aeroporti italiani sono stati registrati forti cali di passeggeri in arrivo e in partenza. **I maggiori decrementi sono stati registrati a Milano Linate (-93%), Bergamo e Venezia (entrambi -90%), Milano Malpensa (-88%) e Bologna (-86%).**

Il turismo in Italia

La capacità ricettiva

Secondo [l'Istat](#) (*Una stagione mancata, impatto del Covid-19 sul turismo, 29 aprile 2020, vedi infra*), l'Italia è: il paese dell'Unione europea con il più alto numero di esercizi ricettivi (più del 30% del totale in tutta l'Unione nel 2018), seppure con un'offerta frammentata; il secondo paese per presenze straniere (2019) e tra i primi quattro nell'Unione europea per presenze negli esercizi ricettivi (2019). Alla capacità ricettiva italiana contribuiscono in ampia misura piccole strutture extra-alberghiere: circa 183.000 nel 2018 a fronte di 33.000 esercizi alberghieri. Nello stesso anno i posti letto totali erano 5,1 milioni (44,2% negli esercizi alberghieri), concentrati per metà in cinque regioni: Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. Nel 2019 sono

stati registrati in Italia 130,2 milioni di arrivi e 434,7 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con un aumento di 42 milioni rispetto al 2015. I turisti stranieri rappresentano la componente più importante di presenze nelle strutture ricettive: il 50,6% nel 2019 con un buon ritmo di crescita negli ultimi tre anni. Le quote più alte di presenze turistiche sono riscontrate nel 2019 in Veneto (16,4%), Toscana (11%), Emilia-Romagna (9,3%), Lombardia (9,2%) e Lazio (9%). Nel Mezzogiorno nessuna regione raggiunge una quota pari al 5%, con l'eccezione della Campania (5%). Dal punto di vista del risultato economico, il comparto ricettivo registra un fatturato, nel 2017, quantificato in 25,6 miliardi di euro (di cui 20,1 miliardi per l'alberghiero), mentre ammonta a 12 miliardi di euro il fatturato per agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione.

L'impatto della crisi da Covid-19

L'arresto dei flussi turistici a partire perlomeno da marzo ha azzerato un'attività che proprio nel trimestre marzo-maggio ha la sua fase di rilancio stagionale. Risulta quindi importante capire quale sia la dimensione della perdita associabile a tale periodo, facendo riferimento a ciò che era accaduto lo scorso anno. Secondo i dati raccolti [dall'Istat](#) (*Una stagione mancata, impatto del Covid-19 sul turismo, 29 aprile 2020, cit.*), nel 2019 il trimestre marzo-maggio 2019 ha fatto registrare in Italia circa 81 milioni di presenze, il 18,5% del totale annuale. Nel complesso, in questo periodo si concentra il 20,3% delle presenze annuali nelle strutture alberghiere e circa il 23% delle presenze di clienti stranieri, a conferma della sua importanza per il settore alberghiero e turistico. **Una indicazione interessante riguardo all'impatto economico della drastica riduzione dei flussi di turismo proviene dai dati sulla spesa turistica effettuata negli scorsi anni dagli stranieri, la cui misura proviene dall'indagine del Turismo Internazionale della Banca d'Italia secondo cui, nel 2019, la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia ammonta a circa 44,3 miliardi euro; al suo interno di cui 9,4 miliardi nel trimestre marzo-maggio.**



(Istat, aprile 2020)

L'occupazione nel settore turistico

Sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'[Istat](#) (presso la commissione Lavoro del Senato, svoltasi il 28 maggio 2020), nel 2018 gli occupati del **settore turistico inteso in senso ampio** in Italia sono **1 milione 621**

mila, pari al **7%** del totale degli occupati con un *trend* crescente negli ultimi anni (+6.1% rispetto al 2013). In tale ambito, occorre distinguere tra gli addetti dei settori strettamente turistici (367 mila, prevalentemente nel comparto alberghiero) dagli occupati nei settori parzialmente turistici (un milione e 254mila).

L'UNWTO definisce attività **strettamente turistiche** le seguenti: trasporto aereo di passeggeri; alberghi e strutture simili; alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; attività delle agenzie di viaggio; attività dei tour operator. Sono invece **parzialmente turistiche** : trasporto ferroviario di passeggeri interurbano; trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente; altri trasporti terrestri di passeggeri; trasporto marittimo e costiero di passeggeri; trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne; ristoranti e attività di ristorazione mobile; bar e altri esercizi simili senza cucina; noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri; noleggio di attrezzature sportive e ricreative; altri servizi di prenotazione e di assistenza turistica.

Il **settore** è caratterizzato da un'**alta percentuale di impieghi a termine** (il 25,4% contro il 13,1% complessivo) e di **indipendenti** (29,3% a fronte del 22,9% del totale occupati). Inoltre, è più frequente il **lavoro part time** (28,4% contro il 18,6% totale). L'incidenza del settore sul totale dell'occupazione è più elevata nel Centro-Sud (52,5% contro il 48% a livello nazionale) e tra le donne (45,1% contro il 42,1% a livello nazionale), mentre si registra una bassa percentuale di laureati (9,9% contro 23,1%) e una maggiore quota di giovani (37,9% contro il 22%).

La comunicazione: i contenuti

La comunicazione illustra in primo luogo il pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per la ripresa della libera circolazione e delle attività delle strutture ricettive, che l'accompagnano e che costituiscono la premessa per il riavvio delle attività turistiche.

La ripresa della circolazione, dei trasporti e delle attività ricettive

Un approccio graduale per il ripristino della libera circolazione

La **comunicazione** "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19" si inserisce nella cornice della tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento del coronavirus. Tra i criteri adottati: la comparabilità della **situazione epidemiologica** delle zone riaperte; una sufficiente **capacità di assistenza** e di cura in termini di **ospedali, test diagnostici, sorveglianza e tracciamento dei contatti**. Ai fini della graduale revoca delle restrizioni, sono invocati i principi di **proporzionalità** e **non discriminazione**, per cui la revoca delle restrizioni alla circolazione, da e verso determinate regioni o zone di un altro stato membro, deve applicarsi a tutti i residenti di quel territorio, indipendentemente dalla cittadinanza.

Il **Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie** (ECDC) ha avviato la creazione di una **mappa del livello di trasmissione** del Covid-19 a livello nazionale e subnazionale.

La Commissione invita gli Stati membri a comunicare al Centro i dati utili all'aggiornamento della mappa e a proseguire lo scambio di informazioni e di buone pratiche anche nell'ambito del "gruppo d'informazione Covid-19 –affari interni".

Il Centro fornisce dati di sorveglianza epidemiologica sulle malattie trasmissibili utilizzando il sistema europeo di sorveglianza (TESSy); **fornisce consulenza scientifica** ai governi e alle istituzioni dell'UE; coordina i **programmi europei di formazione in epidemiologia e in microbiologia per la salute pubblica**; **aiuta i governi degli Stati membri dell'UE** alla preparazione alle epidemie.

L'11 giugno 2020 la Commissione ha adottato una **comunicazione** con cui **incoraggia** gli Stati membri a eliminare le restrizioni alla libera circolazione e i controlli alle **frontiere interne entro il 15 giugno**, in considerazione del miglioramento della situazione sanitaria nell'UE e dell'attuazione del distanziamento sociale e di altre misure di carattere sanitario da parte degli Stati membri. Si prospettava anche la **revoca parziale** e graduale delle **restrizioni di viaggio verso l'UE dopo il 30 giugno**. Gli Stati membri hanno concordato il **30 giugno** la riapertura delle proprie frontiere a partire dal primo luglio a una lista limitata di 15 Paesi: Algeria, Australia,

Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Cina (Pechino è l'unica condizionata al principio di reciprocità). La lista è aggiornata ogni 14 giorni, in base all'**evoluzione delle condizioni epidemiologiche** dei paesi terzi e alla loro risposta alla crisi sanitaria.

L'accesso al territorio nazionale (a cura del Servizio Studi)

Con riferimento al **regime di accesso di cittadini provenienti dall'estero** si ricorda che già con il [DPCM 11 giugno 2020](#), all'articolo 6, era stato stabilito che non erano più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea; gli Stati parte dell'accordo di Schengen; il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Per gli altri Paesi invece le misure già previste dal DPCM 11 giugno 2020, sono state prorogate al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020 e, successivamente, per un periodo non superiore ad ulteriori 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2020.

L'articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020 prevede che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero diverso da quelli sopra ricordati, e fatte salve eventuali misure restrittive ulteriori riferite a specifici stati, è condizionato al rilascio al vettore (fatte salve alcune specifiche ipotesi previste dal DPCM dell'11 giugno) e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, di una dichiarazione prevista che indica i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; nonché il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità sopra descritte anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Specifiche disposizioni sono previste nel caso in cui non sia possibile raggiungere la dimora indicata con un mezzo privato ovvero nel caso si richieda il trasferimento presso altra dimora, diversa da quella indicata. L'articolo 5 disciplina i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, relativi all'ingresso nel territorio italiano per periodi inferiori alle 120 ore.

Da ultimo con l'[ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020](#) si è prevista l'applicazione delle misure dell'isolamento fiduciario e dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, con le modalità definite dagli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020, anche a coloro che, **nei quattordici giorni precedenti, siano transitati o abbiano soggiornato in Bulgaria e Romania**. Tale obbligo, previsto fino al 31 luglio, è stato prorogato per un termine massimo di ulteriori dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, [dall'ordinanza del Ministro della Salute 31 luglio 2020](#), nelle more dell'adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al medesimo termine indicato [dall'ordinanza del Ministro della Salute del 31 luglio 2020](#) sono prorogate le disposizioni **relative al divieto d'ingresso sul territorio nazionale**, contenute nell'[ordinanza del 16 luglio 2020](#) che ha modificato l'ordinanza [Ministro della salute 30 giugno 2020](#) (la cui efficacia è stata prorogata dal decreto-legge n. 83 del 2020) con cui sono stati stabiliti i divieti d'ingresso e transito sul territorio nazionale (art. 1, comma 1).

I **divieti di ingresso e transito** si riferiscono alle persone che nei **quattordici giorni antecedenti** abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi : **a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Bosnia Erzegovina; e) Brasile; f) Cile; g) Kosovo; h) Kuwait; i) Macedonia del Nord; l) Moldova; m) Montenegro; n) Oman; o) Panama; p) Perù; q) Repubblica Dominicana. r) Serbia.** Sono consentite solo alcune deroghe in ipotesi specifiche. È stata disposta altresì **la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per tali Paesi.**

L'[ordinanza del Ministro della Salute del 31 luglio 2020](#), modificando la precedente ordinanza del 30 giugno, **consente invece l'ingresso nel territorio nazionale** di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati: **Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, escludendo da tale lista l'Algeria.**

Il ripristino dei servizi di trasporto e della connettività

Una seconda [comunicazione](#) reca orientamenti relativi al ripristino graduale e coordinato dei servizi di trasporto e della connettività ed è volta all'adozione di misure coordinate per proteggere passeggeri e lavoratori del settore dei trasporti e ridurre al minimo il rischio di infezioni, tra le quali:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale per i lavoratori del settore e mascherine per i passeggeri;
- ridurre il numero di passeggeri nei mezzi di trasporto e nelle aree di attesa;
- strumenti di distanziamento sociale (barriere, ingressi separati, ecc.) tra passeggeri e lavoratori nei mezzi di trasporto pubblico e nei nodi di trasporto (porti, aeroporti, stazioni, ecc.);
- predisposizione di stazioni igienizzanti per le mani;
- accorgimenti adeguati nelle fasi di imbarco e controlli di sicurezza per evitare assembramenti di passeggeri (apertura automatica delle porte, disinfezione delle vaschette portaoggetti, consentire ai passeggeri di restare nel proprio veicolo nei traghetti a breve percorrenza);
- intensificare pulizia e disinfezione periodiche dei nodi di trasporto e dei veicoli e assicurare la disponibilità di gel disinfettante;
- predisposizione, nei nodi di trasporto, di strutture e protocolli per isolare i casi sospetti: zone riservate e sicure per passeggeri sintomatici per ridurre al minimo il contatto con altri passeggeri e personale, rafforzamento di presidi e personale medico ove presenti;
- dare priorità alla vendita online di biglietti e alla prenotazione anticipata dei posti per evitare assembramenti alle biglietterie;
- limitazione della vendita di merci, alimenti e bevande;
- promuovere l'adozione di strumenti di tracciamento dei contatti e di allerta, anche basate su applicazioni mobili, interoperabili.

Con specifico riguardo al trasporto aereo, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno pubblicato il 30 giugno 2020 un [protocollo congiunto](#) che definisce le misure per garantire la sicurezza sanitaria dei viaggiatori aerei e del personale dell'aviazione.

Le misure a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori nel settore dei trasporti (a cura del Servizio Studi)

Il quadro di riferimento riguardo alle **misure vigenti a livello nazionale sulla protezione dei viaggiatori**, e sulle modalità di **svolgimento dei servizi di trasporto** è, al momento, quello definito in particolare dall'allegato 14 al [DPCM 11 giugno 2020](#), e dagli allegati 1 e 2 al [DPCM 14 luglio 2020](#), che hanno sostituito gli allegati 9 e 15 del DPCM 11 giugno 2020 in particolare:

- l'[Allegato 1](#): *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020, contiene tra l'altro le disposizioni per il noleggio dei mezzi di trasporto;

- l'[Allegato 2](#): *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*, contiene sia misure "di sistema" e raccomandazioni agli utenti, che singoli allegati tecnici per le diverse modalità di trasporto: aereo; marittimo e portuale; trasporto pubblico locale, lacuale, lagunare e costiero nonché ferroviario non interconnesso alla rete nazionale; funiviario; ferroviario; trasporto non di linea e altri servizi non di linea (autobus, autobus NCC, linee commerciali, etc).

- l'[Allegato 14](#) del DPCM 11 giugno 2020 contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Le misure contenute nelle citate disposizioni, vigenti fino al 31 luglio 2020, sono state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.83 del 2020 "**per un massimo di ulteriori dieci giorni**" decorrenti dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, nelle more dell'adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Riaprire servizi turistici e strutture ricettive

La [comunicazione](#), recante orientamenti per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive, raccomanda le misure per la riapertura e il mantenimento in attività nel corso della pandemia. Tra i criteri individuati:

- la riduzione del contagio da Covid-19;
- sistemi sanitari (assistenza di base, assistenza ospedaliera, terapia intensiva) di capacità adeguata per la popolazione residente e per i turisti;
- sistemi di sorveglianza e monitoraggio a livello locale per prevenire la diffusione del virus attraverso viaggiatori e turisti;
- accesso a test diagnostici su larga scala e possibilità di isolamento dei casi sospetti;
- strumenti di tracciamento dei contatti interoperabili.

La comunicazione sottolinea l'importanza della messa a punto di **meccanismi di coordinamento e comunicazione** tra gli operatori del settore turistico e le autorità degli Stati membri, come pure tra le amministrazioni locali e nazionali o regionali per un monitoraggio del contagio.

L'atto annuncia anche la realizzazione di una **mappa** del livello di trasmissione del Covid-19 a livello subnazionale da tenere costantemente aggiornata (vedi infra, *Reopen Eu*)

In merito alle strutture ricettive, la comunicazione detta orientamenti non vincolanti per la definizione di **protocolli sanitari** compatibili con le prescrizioni e considerazioni delle autorità sanitarie (OMS e ECDC, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), nonché con le disposizioni e gli [orientamenti per il rientro sui luoghi di lavoro](#). Tra gli orientamenti principali, oltre al presupposto della riduzione del contagio:

- informazione del personale che deve saper riconoscere i sintomi del Covid-19 ed essere a conoscenza delle misure di base per la prevenzione e il controllo delle infezioni;
- informazione degli ospiti;
- la predisposizione di un piano d'azione in caso di infezione all'interno delle strutture;
- gestione del personale idonea a ridurre le presenze, anche consentendo il telelavoro per le mansioni compatibili;
- distanziamento fisico, da assicurare mediante accessi ridotti, anche prenotabili o per fasce orarie, nei locali comuni, distanze di 1,5/2 metri, mascherine, separatori in vetro o plastica;
- rinvio di eventi con grande affluenza (ad es. concerti);
- igiene, da assicurare tramite pulizia e sanificazione degli ambienti, adeguata ventilazione, mascherine facciali, accesso a dispositivi e strutture per l'igiene delle mani (soluzioni idroalcoliche, ecc.).

In caso di **sospetto contagio** tra gli ospiti o il personale il **piano d'azione** deve prevedere:

- misure di isolamento e distanziamento;

- notifica ai servizi medici e alle autorità sanitarie pubbliche locali per il tracciamento di eventuali contatti;
- procedure di pulizia e disinfezione;
- comunicazione agli altri ospiti e al personale della struttura.

Buoni alternativi al rimborso

La **raccomandazione** riguarda i **buoni** offerti a passeggeri e viaggiatori come **alternativa al rimborso** per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia. L'atto conferma il principio della normativa dell'Unione per cui in caso di annullamento di titoli di trasporto o pacchetti di viaggio i consumatori hanno diritto di scegliere tra buoni o il rimborso in denaro. Allo stesso tempo è volta a garantire che nel contesto della pandemia, e alla luce della crisi di liquidità che sta interessando il settore turistico e dei trasporti, i buoni costituiscano **un'alternativa valida** e attraente rispetto al rimborso per i viaggi annullati.

I **buoni** a carattere volontario dovrebbero essere **protetti in caso di insolvenza** di chi li ha emessi, avere un periodo minimo di **validità di 12 mesi** ed essere **rimborsabilidopo** al massimo **un anno**, se non utilizzati. Dovrebbero inoltre offrire flessibilità sufficiente, consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa tratta alle stesse condizioni di servizio o permettere ai viaggiatori di concludere un contratto per un pacchetto turistico con servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente. I buoni dovrebbero anche essere **trasferibili** a un altro viaggiatore.

In merito ai rimborsi e ai buoni, la Commissione ricorda nella comunicazione il ruolo **dei centri europei dei consumatori (ECC)** che assistono i cittadini europei negli acquisti transfrontalieri e annuncia l'intenzione di valutarne l'ampliamento dei servizi, così come di sostenere lo sviluppo di capacità degli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e operatori.

In precedenza la **Commissione europea** aveva pubblicato il 19 marzo 2020 **informazioni** sull'applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della pandemia di Covid-19.

In Italia si segnala l'intervento in materia di diritto di **recesso e rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici** contenuto nel **D.L. n. 18/2020** (cd. "Cura Italia").

La materia è disciplinata dall'art. 41 del Codice del Turismo (**Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79**), il quale prevede, in particolare, che il viaggiatore possa recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, o nelle sue immediate vicinanze, e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, nonché al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Il viaggiatore non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Il decreto-legge dispone che l'organizzatore, **in alternativa al rimborso**, possa offrire al viaggiatore un **pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure possa emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un **voucher**, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Sempre in deroga a quanto disposto dalla disciplina sui contratti del turismo organizzato, il rimborso è corrisposto e il **voucher** è emesso appena ricevuti i rimborsi o i **voucher** dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio (articolo 88-bis, commi 6 e 7, **DL 18/2020**).

In ordine a tale disciplina, la Commissione UE ha recentemente inviato **all'Italia due lettere di messa in mora** ex art. 258 TFUE, così aprendo **due procedure di infrazione**, rispettivamente: per **non corretta applicazione** del **Regolamento n. 261/2004/UE**, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (procedura di infrazione n. 2020_2252); per violazione dell'articolo 124 della **direttiva n. 2015/2302/UE**, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (procedura di infrazione n. 2020_2246). A causa della pandemia di coronavirus molte imprese del settore dei trasporti si sono trovate ad affrontare situazioni insostenibili per quanto riguarda i flussi di cassa ed entrate. La Commissione ha tuttavia ribadito nel corso della crisi che i diritti dei passeggeri restano validi anche in questo contesto e che non possono essere limitati da misure di sostegno all'industria.

In merito sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle iniziative che intende adottare per disciplinare la materia ed evitare un contenzioso con l'Unione europea.

È stato inoltre previsto un **rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi**, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (ad eccezione dei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso). Sono fatti salvi, con effetto per l'a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (art. 88-bis, co. 8-10, [DL 18/2020](#)).

Sulla predetta disciplina, introdotta dal [DL n. 18/2020](#), è poi intervenuto l'art. 182, comma 3-bis, del [DL n. 34/2020](#), che ha novellato il citato art. 88-bis del [DL n. 18/2020](#), anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione.

Le modifiche prevedono: l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei *voucher* emessi a titolo di rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del *voucher*, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del *voucher*; i criteri per il rimborso dei *voucher* non utilizzati. Inoltre, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. *(a cura del Servizio Studi)*

Strumenti tecnologici per il turismo sicuro

L'atto annuncia l'adozione di strumenti tecnologici per favorire la ripresa in sicurezza dei viaggi, una mappa *online* delle misure sanitarie e delle eventuali restrizioni adottate dagli Stati membri e orientamenti e specifiche tecniche per l'interoperabilità delle app di tracciamento dei contagi.

Una mappa aggiornata di misure e restrizioni: la Piattaforma Reopen Eu

Per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa e per gestire i rischi collegati alla pandemia, il 15 giugno 2020 la Commissione ha inaugurato la **piattaforma "Re-open EU"**, la cui realizzazione era stata preannunciata nella comunicazione sul turismo e i trasporti. Il sito, disponibile anche in formato **app**, fornisce **informazioni in tempo reale** sull'accesso alle **frontiere**, sui mezzi di **trasporto** e sui **servizi turistici** disponibili negli Stati membri e informazioni pratiche sulle **restrizioni di viaggio**, sulle **misure di sicurezza e salute pubblica** (distanziamento sociale, uso di mascherine), nonché informazioni sulle restrizioni in corso nei confronti di alcuni paesi terzi. La piattaforma è sviluppata dal **Centro comune di ricerca (JRC)** della Commissione sulla base degli aggiornamenti degli Stati membri e del **Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)**.

App di tracciamento interoperabili

La comunicazione annuncia l'impegno della Commissione a sviluppare ulteriormente il quadro europeo di interoperabilità delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti.

Nel giugno 2020 gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato i **principi generali** e successivamente una serie di **specifiche tecniche** volte ad assicurare lo **scambio** sicuro di informazioni tra le **app** nazionali di **tracciamento dei contatti** basate su un'architettura decentrata (cosiddetta **interoperabilità**). Un protocollo di **principi** per l'interoperabilità era già stato adottato il 13 maggio 2020. Utilizzate su base volontaria e operative su tecnologia Bluetooth, le app di tracciamento devono essere **trasparenti, temporanee, sicure, rispettose della privacy** ed interoperabili oltre i confini e tra i sistemi operativi.

Gli Stati membri e la Commissione europea hanno collaborato a un pacchetto di **strumenti** comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19, in particolare per quanto riguarda le **applicazioni mobili** e l'uso di **dati anonimizzati** sulla

mobilità.

Secondo i requisiti essenziali adottati dagli Stati membri, le app nazionali devono essere: **volontarie**; approvate dall'**autorità sanitaria** nazionale; in grado di rispettare la **privacy** tramite dati personali crittografati in modo sicuro; **smantellate** non appena non siano più necessarie.

La Commissione europea, per lo sviluppo delle nuove app ha altresì adottato **orientamenti** relativi alla **protezione dei dati**.

L'utilizzo dell'APP "immuni" per il tracciamento dei contatti (a cura del Servizio Studi)

Con il decreto-legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, sono stati stabiliti, all'articolo 6, i principi di funzionamento del "sistema di allerta COVID-19". Tale sistema si fonda su una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile (si tratta della **APP "Immuni"**, disponibile dal 1° giugno 2020 e attiva su tutto il territorio nazionale dal 15 giugno 2020). Tale sistema è funzionale a facilitare il tracciamento dei contatti nel caso di contagio coerentemente con i principi di tutela della riservatezza fissati dal Regolamento n. 2016/679/UE.

*Il 23 luglio 2020 la Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, rispondendo ad un'[interrogazione](#) in Senato ha reso noto che l'app Immuni risulta installata da oltre **4 milioni e 300mila utenti**, corrispondente al **12%** della popolazione italiana fra 14 e 75 anni in possesso di uno **smartphone**. La ministra ha poi aggiunto che, "secondo il Ministero della salute i soggetti positivi in possesso dell'applicazione che hanno acconsentito all'invio del messaggio di notifica sono 46" e che "dal 13 luglio a oggi i soggetti allertati grazie all'applicazione risultano essere stati 23".*

Le misure economiche

La comunicazione illustra gli **interventi economici** di natura generale adottati dall'Unione europea a sostegno dell'economia e dei settori colpiti dalla crisi prodotta dalla pandemia. Nonostante l'**assenza** di una **linea di bilancio dedicata al turismo**, questi interessano anche il comparto turistico e sono mirati a sostenere le imprese ed aiutarle ad affrontare la crisi di liquidità e a salvaguardare l'occupazione.

Il [quadro temporaneo per gli aiuti di Stato](#), adottato il 19 marzo 2020 e modificato successivamente più volte, consente di fornire **sovvenzioni** dirette fino a **800mila euro o prestiti**, o garanzie anche per importi più elevati a condizioni favorevoli. Sovvenzioni e prestiti possono essere attivati anche per compensare danni subiti a causa della pandemia. Per un approfondimento sulle misure autorizzate per l'Italia, si rinvia alla relativa [pagina web](#) della Commissione europea.

Non è al momento possibile quantificare quante di queste risorse possano essere effettivamente destinate al settore del turismo.

Il regolamento [2020/460](#) **sull'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII, Coronavirus response investment initiative)**, gestita in modo condiviso con gli Stati membri e con una dotazione di **37 miliardi**, consente agli Stati membri di riorientare i **finanziamenti** per la **coesione** a favore dei settori più colpiti dalla pandemia, come **trasporti, turismo e commercio**. Il regolamento autorizza (fin dal 1° febbraio 2020) la **mobilitazione dei bilanci dei fondi strutturali non utilizzati** anche per finanziare le spese sostenute per l'epidemia. Nel settore del turismo i finanziamenti possono essere diretti alle **PMI** per sostenerle nella preparazione della stagione turistica, nel coprire il **costo del lavoro** e i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento alle prescrizioni sanitarie come i **protocolli di pulizia e igiene**, l'adattamento degli spazi al pubblico. L'iniziativa **Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+)** ha introdotto

ulteriore flessibilità nelle norme che disciplinano i fondi prevedendo la possibilità di **trasferire risorse** tra i fondi della **politica di coesione** e tra le diverse categorie di regioni. Inoltre **sospende** temporaneamente la regola della **concentrazione tematica delle risorse**.

La Commissione europea ha **sbloccato** 1 miliardo di euro dal **Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)** a titolo di garanzia per il **Fondo europeo per gli investimenti (FEI)**, parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. Il FEI potrà fornire garanzie speciali per incentivare le **banche** e altri finanziatori a fornire **liquidità**, per un importo disponibile stimabile in **8 miliardi** di euro, ad almeno 100mila PMI colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus.

Nella comunicazione la Commissione invita gli Stati membri a elaborare **strategie di ripresa** globali per il settore nell'ambito della **politica di coesione**, favorendo l'accesso ai finanziamenti per le imprese. Suggerisce, inoltre, di promuovere il turismo e la mobilità sostenibile assieme alla **digitalizzazione**, alla **sostenibilità** e all'**aggiornamento delle competenze**, mediante il **Fondo europeo di sviluppo regionale** e il **Fondo sociale europeo**, nell'ambito della politica di coesione.

Successivamente alla comunicazione sul turismo, è stata presentata l'iniziativa **REACT-EU** (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), che secondo l'accordo raggiunto nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, fornirebbe **47,5** miliardi di euro di fondi aggiuntivi per la politica di coesione **entro il 2022** da Next Generation EU. I fondi aggiuntivi sarebbero assegnati in funzione della gravità delle ripercussioni sociali ed economiche della crisi, incluso il livello di **disoccupazione giovanile** e la **ricchezza relativa** di ogni Stato membro. Verrebbero destinati ad azioni strategiche per il superamento della crisi e per una ripresa in linea con le strategie verde e digitale dell'Unione europea in diversi settori, compresi il turismo e la cultura. Potrebbero inoltre essere volti a **risanare i mercati del lavoro** – compresi i **sussidi all'assunzione, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure a favore dell'occupazione giovanile** – e a sostenere i sistemi sanitari, oltre a erogare capitale per le piccole e medie imprese.

*Nel corso del **Consiglio** dei ministri europei del turismo del 20 maggio, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, avrebbe rappresentato la necessità di un **Piano d'azione europeo per il settore turistico** e l'inserimento del settore nei programmi di ripresa e di investimento dell'UE.*

Il Governo italiano dopo la dichiarazione dello "stato di emergenza", ha adottato una serie di decreti-legge contenenti misure straordinarie volte a limitare la diffusione del COVID19 e ad attenuarne gli effetti sui mercati.

Le misure generali di sostegno per le imprese riguardano anche le imprese del settore turistico. Sono state comunque previste **alcune misure che riguardano specificamente il settore del turismo** ed è stato istituito, presso il MIBACT un **tavolo di crisi per il turismo** a seguito dell'emergenza da COVID-19, al fine di presentare proposte di sostegno al turismo (art. 72-*quater*, **DL n. 18/2020**).

Si segnalano le **principali misure** legislative finora approvate per il settore del turismo.

Sono state introdotte **misure temporanee di natura fiscale**.

Sono state introdotte **misure temporanee di natura fiscale**.

In particolare, è stata disposta la sospensione dei pagamenti, delle detrazioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per le agenzie di viaggio e il turismo, gli operatori turistici e le imprese di servizi di ricettività turistica in tutto il territorio nazionale (nei termini e con le modalità indicate dall'art. 61 **DL 18/2020** e dall'art. 18, comma 8, **DL 23/2020**).

Sono state anche previste: la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (*Tax*

credit vacanze) (art. 176 del [DL 34/2020](#)); l'abolizione della prima rata IMU relativa al 2020 per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art.177, [DL 34/2020](#)); un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, applicabile strutture alberghiere e agrituristiche (art. 28, [DL 34/2020](#)); l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap), al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche (art. 181, [DL 34/2020](#)).

Quanto alle specifiche **misure di natura finanziaria** si segnala l'istituzione di tre fondi nello stato di previsione del MIBACT: un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 (con possibilità di incremento di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione) al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale; un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (artt. 178, 179 e 182, [DL 34/2020](#)).

È stata prevista la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico-alberghiero, ivi incluso il settore termale (art. 13, comma 1, lett. *i*), del [DL 23/2020](#)).

Si segnala, inoltre, la riforma del sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, tramite l'intervento sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede, tra l'altro, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, fra i quali è ricompreso anche quello del turismo (art. 1, [DL 23/2020](#)). *(a cura del Servizio Studi)*

Misure a sostegno dell'occupazione

Tra le misure economiche adottate dall'Unione europea figura il [regolamento](#) (2020/672) che ha introdotto il **sostegno temporaneo** per attenuare i **rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE)**, adottato il 19 maggio. Si tratta di un regime temporaneo che può fornire agli Stati membri fino a **100 miliardi** di euro di **prestiti** a condizioni favorevoli - a partire dal 1° febbraio 2020 - per finanziare spesa pubblica nazionale mirata a coprire i costi dei regimi nazionali di **riduzione dell'orario lavorativo** o di altre misure che consentano di **salvaguardare i posti di lavoro**, anche di lavoratori autonomi.

Per attivare l'assistenza finanziaria prevista dal regolamento, la Commissione raccoglierà fondi sui mercati internazionali dei capitali per conto dell'UE. I prestiti concessi nell'ambito di SURE saranno sostenuti dal **bilancio dell'UE** e dalle garanzie offerte dagli Stati membri in funzione della loro quota nell'RNL dell'Unione. L'importo totale delle garanzie sarà di **25 miliardi** di euro. Il sostegno è a disposizione di tutti gli Stati membri ma costituirà una rete di sicurezza particolarmente rivolta alle economie più colpite. Lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria deve dimostrare un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva, eventualmente anche programmata, per finanziare **regimi di riduzione dell'orario lavorativo** o misure analoghe. Le risorse di SURE saranno disponibili dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e lo strumento sarà operativo fino al **31 dicembre 2022**. Su proposta della Commissione, il Consiglio potrà prorogare la disponibilità per ulteriori sei mesi, qualora persistano gravi perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19.

La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare strategie per favorire la

riqualificazione e riconversione professionale dei lavoratori che perdono il posto di lavoro.

In questa prospettiva la comunicazione invita gli Stati membri a **impiegare fondi nazionali e dell'UE** (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, InvestEU e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per piani di **aggiornamento delle competenze professionali** dei lavoratori a rischio di perdita di lavoro o con basse qualifiche.

A livello di Unione europea, è stata presentata il 1° luglio **L'Agenda per le competenze**, volta a favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori nella **transizione verde e digitale**, che richiederà **forza lavoro** sempre **più qualificata** e specializzata. Nella comunicazione la Commissione stima che le nuove competenze necessarie per orientare il turismo alla sostenibilità comprendano il **marketing online**, il **riciclo e la gestione dei rifiuti**, i **servizi idrici ed energetici** per la transizione verso un turismo più sostenibile, come pure la **comunicazione** in un contesto **interculturale** e i nuovi **protocolli d'igiene**.

L'Agenda dovrebbe tra l'altro sostenere le imprese **nell'innovazione tecnologica** e nella **riqualificazione professionale** del personale. Per il settore del turismo il documento guarda a servizi innovativi basati su una maggiore integrazione tra prestazioni rese di persona e nuove tecnologie.

In Italia sono state previste, **indennità per i lavoratori stagionali** operanti nel settore del turismo, pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile ed a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 (art. 29 del [DL 18/2020](#) e art. 84 del [DL n. 34/2020](#)). *(a cura del Servizio Studi)*

Promozione del turismo e prospettive a breve termine

Ricordando che ogni anno il 78% degli europei trascorre le vacanze nel proprio paese o in un altro paese dell'Unione ([Eurostat](#), 2019), la Commissione intende sostenere la promozione del **turismo nazionale e locale, rurale e costiero**, e del turismo **culturale** con alcune iniziative.

Tra queste:

- le attività della piattaforma culturale digitale europea **Europeana** per la valorizzazione del turismo culturale e l'iniziativa **Alla scoperta dell'Europa**, una collezione di opere d'arte e fotografie di alcuni dei siti monumentali più caratteristici. Inoltre, su **Europeana Pro** è in corso di realizzazione un *hub* specifico per il turismo, rivolto agli operatori del patrimonio culturale;
- l'**Anno europeo delle ferrovie** nel 2021, ritenuto utile alla valorizzazione del turismo di prossimità;
- i "**buoni di sostegno**", introdotti in alcuni Stati membri per consentire ai clienti di sostenere i loro alberghi o ristoranti preferiti, che la Commissione invita gli Stati dell'Unione ad adottare ad estendere anche al mondo della cultura e dell'intrattenimento. La Commissione dovrebbe realizzare un portale informatico per presentarli tutti, in modo da collegare fornitori e imprese che aderiscono a iniziative di questo tipo con i cittadini. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione è intenzionata a chiedere l'assunzione di impegni per il varo dei buoni "di sostegno" anche da parte delle organizzazioni di promozione turistica locali, operatori del mercato piccole e grandi piattaforme online, società di carte di credito e i fornitori di sistemi di pagamento;
- l'iniziativa delle **Capitali europee del turismo intelligente** e le **Destinazioni europee di eccellenza** (*EDEN*).

La Commissione intende inoltre promuovere la transizione verso un **modello sostenibile di turismo costiero** e marittimo, nel quadro del suo approccio strategico per un'**economia blu** sostenibile e sostenere l'agriturismo sostenibile nelle zone rurali.

Prospettive al 2050: una Convenzione e un'Agenda europea per il turismo

La Commissione europea ritiene che vada promossa l'innovazione del settore turistico nella cornice della transizione verde e climatica e di quella digitale.

Ad avviso della Commissione le politiche dell'Unione europea, nazionali e locali per il comparto dovrebbero promuovere un **turismo sostenibile** in linea con gli obiettivi generali del **Green Deal** europeo.

A tal fine individua alcuni obiettivi, tra cui:

- **trasporti sostenibili** e potenziamento della **connettività**;
- **gestione intelligente dei flussi turistici**, diversificazione dell'offerta turistica per attenuare i divari tra **alta e bassa stagione**;
- la promozione di **competenze** in materia di **sostenibilità** per i professionisti del turismo;
- la **valorizzazione** e la tutela del **patrimonio paesaggistico e marino**;
- la promozione di **strutture ricettive turistiche sostenibili** (certificate da sistemi quali il marchio **Ecolabel UE** ed **EMAS**, *Eco-management audit scheme*).

Allo stesso modo, le politiche per il turismo dovrebbero, secondo la Commissione, essere agganciate a quelle per il **digitale** per trarre vantaggio dallo sviluppo e dall'adozione delle **nuove tecnologie**. In particolare sono sottolineate le potenzialità offerte dall'analisi dei **Big Data** per una migliore gestione dei flussi turistici e per l'**analisi della domanda** e delle esigenze dei viaggiatori e le misure di **cibersicurezza** per l'adozione di **transazioni sicure**.

Attenzione particolare della Commissione è rivolta alle **PMI** per le quali, come annunciato nella **Strategia per le PMI**, intende collaborare con reti come **Enterprise Europe**, l'**Alleanza europea dei cluster** e i **poli europei dell'innovazione digitale**, per favorire la resilienza e la competitività delle imprese turistiche locali e collegare il turismo alle altre industrie come le **TIC**, le **energie rinnovabili**, le scienze della salute e della vita, l'**agroalimentare**, i settori **marittimo, culturale e creativo**.

Le strategie di lungo termine per il settore e l'elaborazione di un'**Agenda europea per il turismo 2050** dovrebbero essere al centro di una **Convenzione europea sul turismo**, che la Commissione europea intende organizzare appena le circostanze sanitarie lo consentiranno

Esame da parte delle Istituzioni dell'UE

Il 19 giugno il Parlamento europeo ha approvato una **risoluzione** sulla comunicazione in materia di turismo e sul pacchetto per la ripresa della libera circolazione e della connettività.

Esprimendosi a favore delle proposte della Commissione, il Parlamento sottolinea la necessità di ulteriori misure, in primo luogo di carattere finanziario, a sostegno del settore e delle aziende minacciate dalla crisi. Tra queste:

- **finanziamenti a breve termine** per evitare il fallimento delle imprese e sostenere i lavoratori, compresi quelli autonomi, nei settori dei trasporti, della cultura e del turismo;
- **sostegno alla ripresa e alla modernizzazione a lungo termine del settore**;
- orientamenti per garantire un rapido accesso ai **fondi disponibili**;
- una **linea di bilancio specifica** per il **turismo sostenibile nel bilancio dell'UE per il 2021-2027**;
- **sostegno finanziario addizionale** al settore del turismo in proporzione al contributo al PIL degli Stati membri;
- **investimenti** nelle infrastrutture strategiche dei **trasporti** a livello dell'UE.

La risoluzione adottata dal Parlamento UE elenca una serie di modalità necessarie per **garantire sicurezza ed equità**:

- **norme e protocolli di igiene comuni in tutta l'UE per individuare regioni e settori sicuri per il turismo in entrata e in uscita**;
- un **sistema di allerta precoce** per avvisare i turisti di possibili rischi per la salute a destinazione e per attivare efficacemente i protocolli di quarantena ed evacuazione che si

rendano necessari;

- una **certificazione UE** per le strutture e gli operatori che rispettano i più elevati requisiti di igiene e sicurezza;
- una **campagna di informazione** per promuovere i viaggi all'interno dell'UE, ripristinare la fiducia ed educare i turisti sulle misure di salute e sicurezza applicate in ciascun luogo;
- **evitare** accordi tra i singoli Stati membri (i cosiddetti **corridoi turistici**), impedire l'attuazione di qualsiasi tipo di misure discriminatorie e non epidemiologiche da parte degli Stati membri, che mettano in discussione l'integrità dello spazio Schengen e ostacolino la rapida ripresa dell'industria europea dei viaggi e del turismo.

Nel documento si ricorda tra l'altro che risale al 2010 l'ultimo piano d'azione dell'Unione europea per il settore (L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo", [COM\(2010\)0352](#)) e che dall'entrata in vigore del **Trattato di Lisbona** nel 2009, l'UE ha competenze di sostegno volte a **coordinare e integrare le azioni degli Stati membri** in questo settore (art. 195, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,TFUE).

Infine, si sottolinea come la crisi possa costituire un'opportunità per **modernizzare il turismo nell'UE** e renderlo più sostenibile, promuovendo turismo locale, rurale o fuori stagione e inserendolo nella transizione verde e digitale.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame della comunicazione COM(2020)550 risulta avviato da parte dei parlamenti di Belgio, Finlandia, del Bundestag tedesco, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e completato da parte della Repubblica Ceca e del Bundesrat tedesco.